

## IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

letto il ricorso ex art. 13, VIII co., D.lgs. 286/98, depositato il 24.1.2011 ed iscritto al R.G. 1378/11, presentato da M... di nazionalità tunisina, avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso e notificatogli il 10.1.2011, ed esaminata la documentazione allegata;

letta la nota di costituzione della Prefettura di Firenze depositata il 14.2.2011 ed esaminata la documentazione allegata;

sciolta la riserva formulata all'udienza del 14.2.2011;

rilevato che, attualmente, il ricorrente ha un'effettiva e stabile convivenza con la cittadina tunisina M... a, regolarmente soggiornante in Italia, ed i figli N... e F...

rilevato che il ricorrente, con il suddetto nucleo familiare, ha fissa dimora presso l'abitazione ubicata in Firenze, Via..., locata alla M... dalla proprietaria B... a con regolare contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 26.6.2006 ai sensi della L. 431/98;

rilevato che la stessa M... a è titolare dell'impresa individuale "..." a", con sede presso la sua stessa abitazione summenzionata, avente ad oggetto l'attività di riparazione abiti esterni sartoria per uomo e donna, iniziata il 15.10.2008;

ritenuti, pertanto, allo stato, insussistenti tanto l'elemento della mancanza di una qualsiasi dimora stabile quanto l'elemento della mancanza di un reddito derivante da fonti lecite, dai quali unicamente, nella parte motiva del decreto di espulsione *de quo*, è stato desunto il concreto pericolo di fuga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, , paragrafo 4, della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 16.12.2008;

ritenuta, pertanto, in primo luogo, l'illegittimità del decreto di espulsione *de quo* nella parte in cui non concede al ricorrente alcun termine per la partenza volontaria;

ritenuto che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 4, III co., D.lgs. 286/98, in relazione soprattutto al principio della funzione rieducativa della pena enunciato dall'art. 27, III co., Cost., anche in caso di una o più pregresse condanne per uno o più reati ivi indicati (come quelle in cui è incorso il ricorrente), non possa legittimamente essere negato permanentemente allo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale il diritto di ottenere un permesso di soggiorno, allorquando egli, successivamente all'esecuzione della pena o delle pene inflitte, abbia intrapreso un modo di vivere in linea con i valori tutelati dalla Costituzione (famiglia, lavoro), e perciò sicuramente sintomatico del raggiungimento della finalità rieducativa;

ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto più sopra illustrato, non possa legittimamente essere negato permanentemente al ricorrente il diritto di ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e/o per lavoro autonomo, oltre ad un permesso speciale ex art. 31, III co., D.lgs. 286/98

nell'interesse dei propri figli minori, ed in particolare del piccolo F (v. Cass. Civ., Sez. I, 19.1.2010 n. 823, nonché relazione redatta e sottoscritta il 26.1.2011 dalle educatrici e dalla coordinatrice pedagogica operanti presso l'asilo nido "Picchio" da egli frequentato); ritenuta, quindi, allo stato, insufficiente, al fine di giustificare un'espulsione del ricorrente dal territorio italiano, una motivazione che si richiama *sic et simpliciter* ad un provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Caserta il 29.10.2007 (motivato essenzialmente in ragione di un fatto che appare ormai impetibile, quale il matrimonio fittizio con una cittadina italiana) e ad un ordine di allontanamento, rimasto inottemperato, emesso dal Questore di Firenze il 29.11.2002, annesso ad un decreto prefettizio di espulsione emesso in pari data per non avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine di legge, ovvero sia in virtù di un'irregolarità ormai largamente superata dall'attuale conduzione di vita operata dal ricorrente, anche alla luce di quanto a suo tempo enunciato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 20.5.1999 n. 870)

P.Q.M.

accoglie il presente ricorso, e per l'effetto annulla il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dal territorio nazionale italiano emesso e notificato il 10.1.2011 nei confronti di M. , compensando tra le parti le spese del presente giudizio.

Firenze, 17.2.2011

